

# **AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO**

21052 BUSTO ARSIZIO - Piazzale Prof. G. Solaro, 3  
(D.P.G.R. n. 70625 del 22.12.1997)

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

000586      20.06.2014  
|-----|-----|  
N°                      DATA

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. IX/1104 del 23 dicembre 2010

**OGGETTO:**

**CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE  
MAGGIORE POLICLINICO DI MILANO PER LA RACCOLTA DI SANGUE  
PLACENTARE.**

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che, con deliberazione n. 793 del 21.12.2011 è stato disposto di stipulare formale convenzione con la Fondazione Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano per la raccolta di sangue placentare delle pazienti che si rivolgono ai Presidi Ospedalieri di Busto Arsizio, Saronno e Tradate, alle condizioni tutte contenute nel testo ivi allegato;

Richiamata la Legge 21 ottobre 2005 n. 219 ad oggetto "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati", che regola, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza sanitaria del servizio trasfusionale, tutte le attività trasfusionali, tra le quali è ricompresa anche la raccolta delle cellule staminali emopoietiche cordonali, fondata sulla donazione volontaria e gratuita del sangue da cordone ombelicale, alla quale ogni donna può dare il proprio assenso informato al momento del parto;

Atteso che la raccolta e la conservazione del sangue da cordone ombelicale rappresentano un interesse primario per il SSN, in quanto il trapianto allogenico di cellule staminali emopoietiche si è rivelato prezioso per la cura di diverse malattie quali leucemie, linfomi, talassemie ed alcune gravi carenze del sistema immunitario, consentendo anche un utilizzo dedicato a favore del neonato con patologia in atto al momento della raccolta o pregressa ed a favore di soggetti a rischio di generare figli affetti da malattie geneticamente determinate;

# **AZIENDA OSPEDALIERA**

## **OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO**

21052 **BUSTO ARSIZIO** - Piazzale Prof. G. Solaro, 3  
(D.P.G.R. n. 70625 del 22.12.1997)

Considerato che nell'ambito dell'organizzazione del SSR della Regione Lombardia, è presente la Banca Regionale per la conservazione delle cellule staminali placentari donate per uso allogeneico a fini solidaristici e per uso dedicato, costituita da due sedi dislocate presso la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano e la fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia, denominate "Banche di Sangue di Cordone Ombelicale", autorizzate ai sensi della vigente normativa;

che la Regione Lombardia - Direzione Generale Sanità, con D.G.R. n. VIII/10999 del 13.01.2010 ha provveduto a rinnovare apposite convenzioni con i citati Policlinici per definire il corretto funzionamento dell'attività di raccolta del sangue, che comprende la conservazione, la tipizzazione, lo studio e la distribuzione della cellule staminali da cordone ombelicale;

Vista la circolare in data 8.6.2010 prot. n. H1.2010.0020627 della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia ad oggetto "Circolare sulle nuove indicazioni operative per l'attività di raccolta delle unità di sangue cordonale";

Vista la nota con cui la Fondazione Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano ha manifestato la disponibilità alla prosecuzione della convenzione per la raccolta di sangue placentare delle pazienti che si rivolgono ai Presidi Ospedalieri di questa Azienda Ospedaliera;

Dato atto altresì che, in ottemperanza alla normativa vigente, sono state opportunamente formate delle figure professionali (ostetriche) operanti presso le sale parto di questa Azienda, ed individuate dal Direttore del Dipartimento Materno Infantile, ai fini della raccolta eterologa del sangue cordonale;

Visto il testo di convenzione allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni.

DELIBERA

1° - per quanto esposto in premessa, di stipulare formale convenzione con la Fondazione Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano per la raccolta di sangue placentare delle pazienti che si rivolgono ai Presidi Ospedalieri di Busto Arsizio, Saronno e Tradate, alle condizioni tutte contenute nel testo allegato al

# AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO

21052 BUSTO ARSIZIO - Piazzale Prof. G. Solaro, 3  
(D.P.G.R. n. 70625 del 22.12.1997)

presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, per il periodo 14.1.2013-15.1.2016;

2° - di dare mandato al Direttore del Dipartimento Materno Infantile di coordinare tutte le attività connesse alla raccolta ed alla conservazione temporanea del sangue placentare, attivando e monitorando a livello aziendale l'intero processo, avvalendosi del necessario supporto delle Direzioni Mediche di Presidio;

3° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 18, comma 9, della L.R. 33/2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Armando Gozzini)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott.ssa Elisabetta Fabbrini)

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dr. Roberto Cosentina)

COPIA IN PUBBLICAZIONE



**IL DIRETTORE GENERALE**  
**(Dr. Armando Gozzini)**

**CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE CONGIUNTA PER LA RACCOLTA DI SANGUE  
PLACENTARE TRA LA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE  
POLICLINICO E L'AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO**

\*\*\*\*\*

Premesso:

- che presso l'U.O. Medicina Trasfusionale Terapia Cellulare e Criobiologia della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico è allestita una banca di raccolta di cellule staminali emopoietiche, raccolte dalla placenta dei neonati a termine, denominata Milano Cord Blood Bank;
- che il sangue placentare, dal quale sono estratte tali cellule, è considerato prodotto di scarto;
- che le cellule staminali emopoietiche HLA tipizzate, estratte da sangue placentare, sono conservate in azoto liquido e vengono utilizzate a scopo di trapianto;
- che allo scopo della raccolta sopra enunciata, è stata richiesta la collaborazione dell'Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Busto che ha positivamente dato riscontro.

Tutto ciò premesso

**TRA**

la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico (C.F. n. 04724150968), di seguito per brevità "Fondazione", nella persona del Direttore Generale Dr. Luigi Macchi, domiciliato per la carica in Milano – Via Francesco Sforza n. 28

**E**

l'Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Busto, (C.F. n. 02411080126), di seguito per brevità "Azienda" in persona del legale rappresentante, il Direttore Generale Dott. Armando Gozzini, domiciliato per la carica in Busto Arsizio, P.le Prof. G. Solaro n. 3.

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**ART. 1**

L'Azienda assicura:

- la raccolta del sangue placentare per il tramite del personale medico ed ostetrico nelle UU.OO. di Ginecologia e Ostetricia dei Presidi Ospedalieri di Busto Arsizio, Saronno e Tradate dell'Azienda;
- la conservazione temporanea delle sacche nelle UU.OO. di Ginecologia e Ostetricia/Servizi Trasfusionali dei Presidi dell'Azienda.

**ART. 2**

Il trasferimento delle sacche contenenti sangue placentare avviene a cura dell'Azienda, previ accordi tra le UU.OO. di Ginecologia e Ostetricia dei Presidi dell'Azienda ed il Direttore dell'U.O. Medicina Trasfusionale, Terapia Cellulare e Criobiologia della Fondazione.

**ART. 3**

Il presente accordo di collaborazione, anche per quanto in premessa precisato, è a titolo volontario e gratuito, rispondendo inoltre ad una specifica richiesta da parte delle partorienti di voler donare il sangue placentare dopo il parto.

Il contributo economico per il periodo decorrente dal 14 gennaio 2013 e fino al 15 gennaio 2016 compreso, relativo al trasporto di sacche di sangue cordonale alla Milano Cord Blood Bank, verrà calcolato in base al numero di chilometri/anno che intercorrono

dal Centro di Raccolta dell'Azienda alla Milano Cord Blood Bank per il numero totale dei viaggi/anno effettuati durante il periodo preso in considerazione e distribuito proporzionalmente rispetto al fondo di € 40.000,00/anno stanziato per il trasporto da parte della Fondazione. Per il calcolo chilometrico farà fede, salvo errori ed omissioni, il registro della Milano Cord Blood Bank. Pertanto, sarà cura della Milano Cord Blood Bank comunicare all'Azienda l'importo esatto che dovrà essere fatturato alla Fondazione, annualmente, in unica soluzione.

#### **ART. 4**

Eventuali spese ed oneri, se dovuti, inerenti e conseguenti al presente accordo sono a carico della Fondazione.

#### **ART. 5**

Nell'esecuzione del presente contratto la Fondazione verrà a conoscenza di dati individuati ex art. 4 lettera d) del D.Lgs. 196/03 che dovranno essere gestiti e custoditi secondo le disposizioni previste dal suddetto decreto.

L'Azienda, ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. 196/03, nomina, ad ogni conseguente effetto, la Fondazione quale responsabile del trattamento dei dati connessi con l'espletamento del presente incarico, per quanto di specifica competenza.

#### **ART. 6**

La presente convenzione ha validità dal 14.1.2013 e scadenza il 15.1.2016 salvo disdetta di una delle parti, da comunicarsi a mezzo raccomandata R.R. con almeno un mese di preavviso. Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere concordate tra le parti ed avranno vigore dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'atto di approvazione delle

modifiche stesse.

#### **ART. 7**

La presente convenzione:

- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

#### **ART. 8**

L'osservanza reciproca delle disposizioni contenute nel Codice Etico delle parti contraenti (visionabile sui rispettivi siti [www.aobusto.it](http://www.aobusto.it) e [www.policlinico.mi.it](http://www.policlinico.mi.it)) costituisce parte integrante e sostanziale delle obbligazioni contrattuali di cui al presente contratto.

La violazione delle disposizioni contenute nei rispettivi Codici Etici costituirà inadempimento alle obbligazioni derivanti dai rapporti intrattenuti a qualsiasi titolo con ogni conseguenza di Legge.

#### **ART. 9**

Per eventuali controversie e competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto.

**FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA**

**OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO**

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Luigi Macchi) .....

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Osvaldo Basilico) .....

**AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO**

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Armando Gozzini) .....

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Elisabetta Fabbrini)



Milano,

**COPIA IN PUBBLICAZIONE**

**586**

**20 GIU. 2014**

Allegato alla deliberazione N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_



**IL DIRETTORE GENERALE**  
**(Dott. Armando Gozzini)**



Procedimento presso l'Ufficio Affari Generali, Legale e delle Assicurazioni - Sviluppo e Promozione

Responsabile del procedimento: Avv. Giuseppina Verga

Pratica trattata da: Sig.ra Claudia Baccini